STATUTO DELLA SOCIETÀ GIOVANILE LETTERARIA DI MONTELEONE

Società giovanile letteraria Alessandro Manzoni



AVVERTENZA



La Società , di cui ora diamo alle stampe lo Statuto , *veniva istituita fin dal 1869 da alcuni volenterosi giovani, i quali, paghi di giovarsi scambievolmente, non fecero noto che a pochissimi il loro nobile intento. Ma ora che hanno avuto il bene di vedersi seguiti da molti altri, e incuorati dalle cortesi risposte dei più illustri italiani viventi , e dell' utilissimo appoggio dell' Egregio preside* Gamberale, *hanno creduto utile stabilire le norme , con le quali regolarsi nel difficile compito ; e ciò facendo hanno in gran parte seguito quell' istesse dell'* Associazione Letteraria di Monteleone , *che fioriva in questa città verso* il 1865.



STATUTO

§ 1. *Della Società*

Art. 1. È istituita in Monteleone Calabro una cietà Giovanile Letteraria ... ... , ha per iscopo il progresso intellettuale dei giov mediante i lavori letterari, e le discussioni che a (scun socio è dato di fare.

Art. 2. Ha inoltre lo scopo d' istruire il pop mercè la formazione di scuole serali.

Art. 3. Sarà composta di Presidenti e Soci Ono ri, di Soci Benemeriti, Ordinari, ed Aspiranti.

Art. 4. Avrà un Presidente un Vice-Presidente, Segretario un Vice-Segretario ed un Cassiere. Av in fine tre Soci Fondatori scelti fra coloro che iniz rono la Società, i quali avranno attribuzioni particola

§ 2. *Dei Soci e degli Aspiranti.*

Art. 5. Chiunque vorrà essere iscritto come soc ordinario dovrà farne dimanda al Presidente, prese tando all' uopo un lavoro.

Art. 6. Presidente Onorario sarà ogni nazionale straniero che abbia illustre fama , o altri meriti pe sonali.

Art. 7. Soci Onorari saranno quelli che abbian acquistata fama di buoni cultori delle lettere e dell scienze, o dato prova di generose azioni.

Art. 8. Soci Benemeriti quelli che abbiano ottenut un requisito della loro capacità intellettuale.

Art. 9. Soci Ordinari quelli che residenti in Monteleone, di nota intelligenza, col loro intervento personale possano concorrere allo scopo prefisso.

Art. 10. Soci Corrispondenti quelli che dimoranti fuori del luogo son conosciuti pei loro buoni meriti.

Art. 11. Soci Aspiranti infine quelli che fattane dimanda al Presid. saranno creduti degni dalla società di appartenervi.

Art. 12. Potrà ancora essere Aspirante colui, che presentato il lavoro per essere Socio ordinario, non ne avrà ottenuto approvazione.

Art. 13. Non si ammetteranno poi coloro che siano creduti di cattivi costumi, qualunque possa essere la loro capacità intellettuale.

§. 3. *Dei doveri e diritti dei Soci e degli Aspiranti*

Art. 14. Ogni Socio ed Aspirante dovrà uniformarsi allo Statuto ed alle deliberazioni della Società, e cooperare al miglioramento di essa.

Art. 15. Qualora un Socio Ordinario definitivamente si assenti, diviene di dritto Corrispondente.

Art. 16. I Presidenti ed i Soci Onorarii dovranno a lor senno dar lumi e consigli per l'avanzamento della Società, e mandare una copia di tutte le opere che hanno divulgato e divulgheranno per le stampe.

Art. 17. Il Socio Benemerito interverrà alle tornate.

Art. 18. Il Socio Ordinario dovrà presentare un lavoro almeno ogni due mesi, assistere a tutte le tornate e giustificare in iscritto le mancaze.

Art. 19. Il Corrispondente dovrà spedire alla Società un lavoro ogni 5 mesi, ed impegnarsi a metterla in relazione con tutte le altre, che hanno lo stesso scopo, e procurare nuovi Soci.

Art. 20. Gli Aspiranti presenteranno un lavoro ogni mese, ed avranno gli altri doveri degli Ordinarii.

Art. 21. Ogni Socio Ordin. ed ogni Aspirante pagherà a prima nomina L. 1, e poscia c. 50 anticipatamente ogni mese.

Art. 22. Ogni Socio od Aspirante, intervenendo alle tornate, avrà diritto di prender parte alla discussione.

Art. 23. Ha inoltre la facoltà di chiedere conto degli atti più importanti della Società.

Art. 24. Per essere ogni Aspirante promosso a Socio Ordinario bisogna che dia prova non dubbia della sua capacità, sia con lavori, sia con altra prova che la Società crederà opportuno di chiedere.

§ 4. *Degli Uffizi della Società*

Art. 25. Il Presidente rappresenta in tutti gli atti la Società.

Art. 26. I suoi uffici sono:

1. di vegliare al buon andamento della Società.
2. di richiamare all' ordine chiunque con atti o modi impropri disturbi l' adunanza.
3. di accordare e togliere la parola ai Soci, secondo che gli parrà opportuno.
4. di convocare straordinariamente i Soci.
5. di aprire e chiudere la seduta secondo suo giudizio, ma col consenso della Società, facendo stendere al Segretario un verbale di quanto si è operato.

Art. 27. Il Vice-Presidente sostituirà il presidente, quando questi sia impedito od assente.

Art. 28. I doveri del Segretario sono:

1. di compilare gli Ordini del giorno, ed i verbali di tutte [redacted]liberazioni della Società.
2. di registrare tutte le Corrispondenze e gli atti della Società.
3. di dare lettura del Verbale della seduta precedente.
4. di trascrivere in un registro tutte le deliberazioni della Società.
5. di autenticare tutti gli atti della Società.
26. di registrare in un Album tutti i nomi, cognomi, e le qualità dei Soci e degli Aspiranti. Il Segretario è stabile, e a lui dovrà diriggersi ogni corrispondenza.

Art. 29. Il Vice-Segretario collaborerà col Segretario, dipenderà immediatamente da lui, e lo sostituirà in mancanza.

Art. 30. Il Cassiere curerà di raccogliere tutte le rate dei Soci, od altre tasse a cui essi potranno andare soggetti; e di fare le spese della Società dietro mandati del Presidente.

§ 5. *Dei Fondatori*

Art. 31. I tre Soci Fondatori avranno l' Uffizio di esaminare i lavori dei Soci di prima nomina, e saran-

no a parte delle deliberazioni del Presidente. Le loro relazioni critiche dovranno essere scritte, ed al bisogno delucidate.

§ 6. *Delle Sedute.*

Art. 32. Le sedute saranno ordinarie e straordinarie. Le prime si terranno ogni Giovedì. Le seconde, quando ve ne sarà bisogno, e verranno annunciate dal Presidente.

Art. 33. Ogni seduta sarà aperta colla lettura del verbale della tornata precedente e dell' ordine del giorno; e sarà chiusa colla lettura dell' ordine del giorno della tornata susseguente.

Art. 34. Per ogni seduta vi sarà lettura dei lavori presentati dai Soci e dagli Aspiranti, ed avranno luogo conferenze.

Art. 35. Letto il lavoro, ogni Socio ha il dritto di prenderne spontaneamente la Critica, e se nessuno si offre, il Presidente la darà ad un Socio a suo giudizio.

Art. 36. Le discussioni saranno condotte con calma, ed il Presidente potrà richiamare all' ordine, riducendo nei proprii limiti le quistioni sorte senza che fosse permesso ai contendenti di sorpassarli.

Art. 37. Nelle sedute si dovrà pria d' ogni altro esaurire quanto viene annunziato nell' Ordine del giorno. Se un Socio vorrà fare qualche proposta, potrà farla dopo la discussione dell' Ordine del giorno.

Art. 38. Se nella discussione risulteranno più opinioni divergenti, allora il Presidente, qualora le creda degne di considerazione, ne farà prender nota nel Verbale.

Art. 39. Tutte le discussioni della Società saranno definite colla votazione.

§ 7. *Delle Conferenze.*

Art. 40. Le conferenze verseranno su argomenti Letterari; il tema sarà scelto dalla Società; e il Socio che dovrà conferire dal Presidente.

§ 8. *Della Votazione.*

ART. 41. Perchè una votazione sia valevole è nece sario che intervenga più della metà dei Soci ; e f questi avrà effetto l'opinione della maggioranza. Tr vandosi presenti gli Onorari , Benemeriti e Corrispo denti han dritto alla votazione ; ed in tal caso il n mero richiesto sarà regolato coll' aggiunzioni dei m desimi ai Soci Ordinarii.

ART. 42 Le votazioni riguardanti personalità saranı segrete ; le altre pubbliche , cioè per alzata e sedut

ART. 43. Il Socio impegnato personalmente non l dritto alla votazione , come ancora tutti coloro cl non abbiano assistito alla discussione , riguardant l' oggetto della votazione.

ART. 44. Essendovi parità di voti , vi sarà ballo taggio , e la quistione verrà riprodotta.

ART. 45. La votazione per la nomina del Presidente Vice-Presid. Vice-Segret. e Cassiere si farà ogni 2 mes Possono soltanto eleggersi alle cariche sudette i Soc Ordinarii: avendo gli Aspiranti il diritto di dare il voto

§ 9. *Dell' Insegnamento popolare.*

ART. 46. La Società designerà più Soci all' incaric dell' insegnamento serale del popolo.

ART. 47. Le materie d' insegnamento saranno conformi al programma delle 4 classi Elementari.

§ 10. *Del Giornale.*

ART. 48. Quando la Società avrà maggiore incremento , redigerà un Giornaletto per più diffondere i principii che la regolano.

ART. 49. Ogni Socio potrà inserirvi suoi articoli , purchè questi siano giudicati meritevoli da una Commissione all' uopo eletta.

ART. 50. Saranno pubblicati di dritto i migliori lavori che si leggeranno nella Società.

§ 11. *Dei premi e delle pene*

Art. 51. Tutti i Soci Ordinari e gli Aspiranti, i quali si distingueranno per assiduità, istruzione e profitto, avranno un' Onorevole menzione; e dando fuori il giornale, verrà inserito il loro nome con lode nelle colonne di esso.

Art. 52. Ogni anno in Febbraio si terrà una pubblica tornata ad onore di alcun illustre scrittore, e leggeranno i Soci che si saran distinti per l' anzidette qualità.

Art. 53. I Soci distinti avranno dalla Società premi, alla cui compra si provvederà coi fondi disponibili diCassa.

Art. 54. I Soci Corrispondenti che si distingueranno per lavori degni di lode, avranno i medesimi premi cennati negli Articoli 51 e 53.

Art. 55. Ogni Socio ordinario ed Aspirante che non interverrà nelle tornate, senza valevoli scuse, sarà per la prima volta avvertito dal Presidente; per la seconda avrà un avvertimento, che sarà notato nel Verbale, e per la terza verrà escluso dalla Società. Però non si darà luogo a tale provvedimento, se prima non si sentiranno le difese del manchevole, ed il voto della medesima.

Art. 56. Scorso un mese dall' avvertenza, di cui è parola nell' art. precedente, il manchevole sarà escluso di regola.

Art. 57. Il Socio Ordinario e l' Aspirante che non adempiranno nel tempo stabilito agli obblighi dei lavori, di cui negli Art. 18, 19, e 20 è parola, saranno la prima volta ammoniti dal Presidente in pubblica seduta; ed il Corrispondente per via d' uffizio; la seconda volta i loro nomi saranno inseriti nel Verbale con biasimo; e la terza saranno licenziati colle stesse norme stabilite nell' Art. 55.

Art. 58. Chi non adempirà all' obbligo della tassa mensile, sarà prima avvertito, e non adempiendovi fra 8 giorni, il suo nome sarà inserito in apposita Tabella nella Sala delle riunioni.

Art. 59. I lavori verseranno su qualunque materia Letteraria ed Artistica a scelta dello scrittore. I lavori dei soci Corrispondenti saranno letti dal Segretario, il quale comunicherà loro il Verbale della discussione ed il giudizio della Società

Art. 60. Uu estraneo potrà leggere un lavoro col permesso dei Fondatori, e nelle discussioni entrare come uditore dopo licenza del Presidente.

I Fondatori — Il Presidente

Francesco de Guzzis — Vincenzo Marmacio

Pasquale Candela

Carlo Gabrielli Coraldo

Il Segretario

Michele de Guzzis



Monteleone 1872, — Tip. Filand. Cordopatri nell'Orfanotrofio.